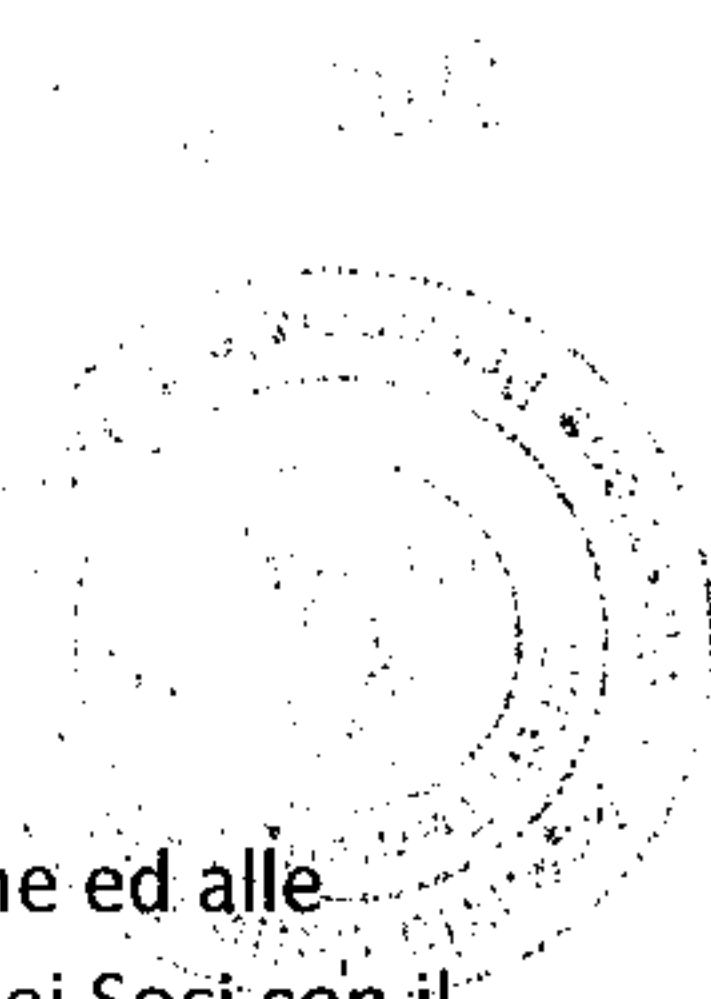


VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'anno duemilaventidue, addì 25 del mese di giugno alle ore 8:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in Seconda Convocazione, in Arezzo è convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore – Modifiche Statutarie;
- 2) Varie ed eventuali.

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, alle ore 15:35 secondo le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria; Sono presenti di persona, per delega e/o in collegamento internet i seguenti Soci: MARCIANO Luigi; BALDINI Andrea; VENTURI Flavia, MILLI Marco; CANO Erika (Coll. Internet); BARCAIOLI Liana (Delega Venturi); ROSI Irma (Delega Venturi); ISOLANI Giuliano (Delega Venturi); DI MARCO Oscar (Coll. Internet); FASANO Ciro (Delega Marciano Luigi); PETRILLO Antonio; BALDINI Moreno; ALBERTI Gabriella; MILLI Matteo; DEL GAMBA Anna (Delega Baldini Andrea); MARCIANO Paolo (Coll. Internet); MARCIANO Antonella (Coll. Internet); BARBINI Andrea (Delega Baldini Andrea); D'ERRICO Fortuna (Delega Marciano Luigi); MARCIANO Ciro (Delega Baldini Andrea); CROPANO Ferdinando (Delega Mili Marco); SONIA Davitti (Delega Petrillo Antonio); SALVI Marisa; PARATI Alvaro; GEPPEZZI Paolo; ANTONELLI Serena. -----

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Luigi Marciano che chiama a fungere da Segretario il Consigliere BALDINI Andrea ed alle ore 15,35 dichiara validamente costituita l'Assemblea.-----

In merito al punto 1) all'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 25/05/2022, l'Ufficio Sport, Giovani e Terzo Settore del Comune di Arezzo – Prot. 2022/0076767 nell'ambito delle attività di Controllo e completamento delle informazioni presenti nel RUNTS ai fini della iscrizione degli Enti già presenti nei registri Regionali delle APS e delle ODV e trasmigrati ai sensi dell'art. 30 del D.M. 106/2020 ha rilevato che in merito allo Statuto già presentato dall'Associazione, sulla base di quanto disposto dalle N.M./circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018 e n. 9 del 21/04/2022, sono state rilevate alcune criticità e pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 31, comma 4 del D.M. 106/2020, ha assegnato il termine di 60 giorni, dal ricevimento della citata comunicazione, per procedere alle conseguenti modifiche statutarie. -----

Per quanto sopra esposto, il Presidente comunica la necessità di modificare/integrare i seguenti articoli dello Statuto Sociale ed in particolare propone le seguenti modifiche: -----

- ARTICOLO 1 (ATTUALE) : E' costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice del Terzo Settore (DLgs n.117/2017), del Codice Civile e della eventuale specifica normativa in materia, un'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "CORPO ITALIANO DI SOCCORSO E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE APS" in breve anche "CISVI APS" e di seguito "Associazione".
- **ARTICOLO 1 (MODIFICATO ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DLgs 117/2017) : E' costituita, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice del Terzo Settore (DLgs n.117/2017), del Codice Civile e della eventuale specifica normativa in materia, un'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "CORPO ITALIANO DI SOCCORSO E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE APS" in breve anche "CISVI APS" e di seguito "Associazione".**

- ARTICOLO 2 (ATTUALE) : L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo, all'indirizzo di Piazza Andromeda, 10 ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'Estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. Il Consiglio Direttivo Nazionale può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città sul territorio Nazionale, senza necessità di deliberazione dell'assemblea. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata.
- **ARTICOLO 2 (MODIFICATO)** : L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo, ~~all'indirizzo di Piazza Andromeda, 10~~ ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'Estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. ~~Il Consiglio Direttivo Nazionale può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in altre città sul territorio Nazionale, mediante modifica del presente Statuto, senza necessità di deliberazione dell'assemblea. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.~~ Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.
- ARTICOLO 3 (ATTUALE): L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi democratici, della libertà e dignità degli associati. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, non potranno essere ripartiti anche indirettamente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le finalità e gli scopi che l'Associazione si propone, sono, in particolare:
 - a) interventi e servizi sociali;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale , nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) interventi di tutela Ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

l) fornire servizi e consulenza, ai propri associati e loro familiari conviventi.

ARTICOLO 3 (MODIFICATO ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore):

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, **avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati**, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi democratici, della libertà e dignità degli associati. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, non potranno essere ripartiti anche indirettamente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le finalità e gli scopi che l'Associazione si propone, sono, in particolare:

a) interventi e servizi sociali;

b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi di tutela Ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

l) fornire servizi e consulenza, ai propri associati e loro familiari conviventi.

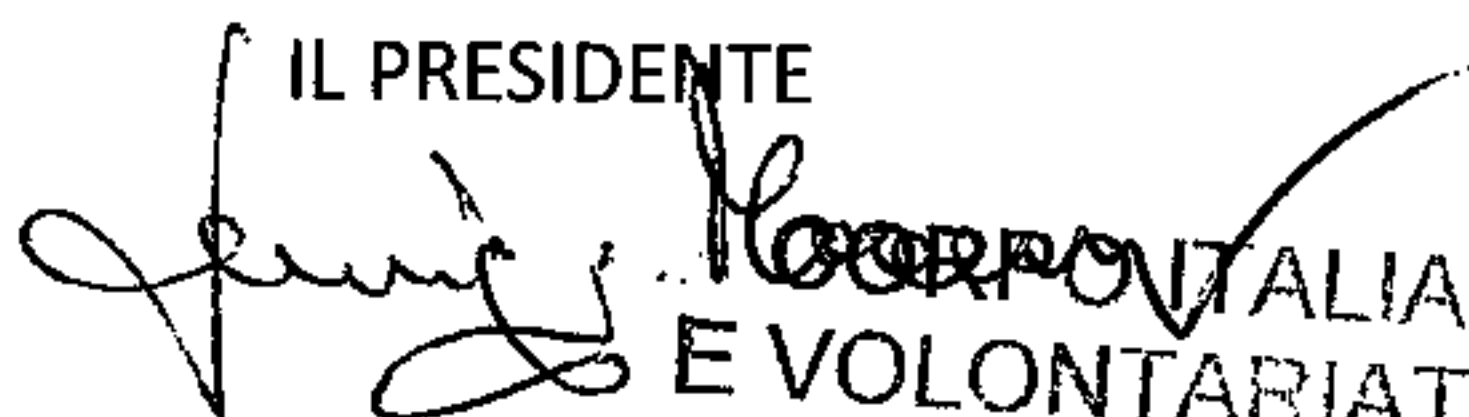
Al termine della relazione del Presidente e dopo una breve discussione, vengono poste in votazione le modifiche proposte che sono approvate all'unanimità dei presenti e viene pertanto dato mandato al Presidente di procedere alle attività necessarie e conseguenti. -----

Il nuovo Statuto Sociale viene allegato al presente Verbale e ne costituisce parte integrante. -----

Alle ore 22:30 non essendoci altri argomenti posti in discussione la riunione viene sciolta ed è redatto il presente Verbale.-----

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



CORPO ITALIANO DI SOCCORSO
E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
Associazione di Promozione Sociale
Piazza Andromeda, 10 - 52100 Arezzo
Cod.Fisc. 92089980518



[A large, handwritten signature or mark, possibly reading "S. Rossi", is written diagonally across the page.]

STATUTO SOCIALE

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) "CORPO ITALIANO DI SOCCORSO E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE" ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Art. 1 – Denominazione

È costituita, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice del Terzo Settore (DLgs n.117/2017), del Codice Civile e della eventuale specifica normativa in materia, un'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) denominata "CORPO ITALIANO DI SOCCORSO E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE APS" in breve anche "CISVI APS" e di seguito "Associazione".

Art. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo, ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'Estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Principi associativi e Scopi

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto dei principi democratici, della libertà e dignità degli associati.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, non potranno essere ripartiti anche indirettamente a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le finalità e gli scopi che l'Associazione si propone, sono, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela Ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- l) fornire servizi e consulenza, ai propri associati e loro familiari conviventi.

Art. - 4 Attività e settori di intervento

L'Associazione, per il raggiungimento degli Scopi Sociali, sulla base dei propri principi e delle disponibilità economiche ed organizzative, potrà svolgere le seguenti attività nei sotto indicati settori di intervento:

A) SERVIZI SOCIALI:

- organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- tutelare i diritti e gli interessi delle persone diversamente abili;
- favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, anche attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (ippoterapia - ergoterapia);
- Apertura e gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

B) FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE

- promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- promuovere e organizzare centri di documentazione formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- promuovere iniziative di formazione e informazione.

C) SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E COOPERAZIONE

- Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- Realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo;
- realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali laiche o religiose ,regionali e nazionali;
- intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei paesi in via di sviluppo per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione;
- Organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;

D) CULTURA

- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale;
- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità locale;

E) SPORT

- Promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive dilettantistiche ed ogni altra attività connessa;
- Organizzare gruppi sportivi nelle singole attività aderendo anche alle federazioni nazionali ed al CONI.

F) PROMOZIONE DEL TURISMO SOCIALE

- promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;



ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 25/06/2022

- La promozione e l'attuazione del turismo in particolare quello rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;
- Scambi giovanili e internazionali;
- Gestione diretta o l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo.

G) SANITA' E BENESSERE

- organizzare il soccorso e trasporto di ammalati e feriti anche mediante ambulanze e altri mezzi idonei;
- promuovere attività di educazione sanitaria e conoscenza delle medicine alternative (naturopatia, omeopatia, aromaterapia, fitoterapia, floriterapia, ayurveda etc...);
- assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;

H) AMBIENTE E NATURA

- organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- promuovere e sviluppare l'educazione ambientale;
- progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositive a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
- progettare percorsi escursionistici e naturalistici;
- realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
- organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale, conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
- costituire e gestire centri di protezione e accoglienza per animali;
- promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono e della violenza agli animali;
- Sviluppare e coordinare progetti di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

I) SERVIZI AGLI ASSOCIATI

- offrire sostegno ai propri Soci ed ai familiari conviventi per adempimenti amministrativi, giuridici, legali, fiscali, tributari, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed altre assistenze e consulenze generiche anche in collaborazione con Professionisti iscritti ed abilitati negli appositi Albi Professionali;
- organizzare stage, seminari, lezioni private e collettive, spettacoli, convegni e manifestazioni in genere;
- gestire attività ricreative e del tempo libero;
- pubblicare riviste, bollettini o libri per la diffusione della propria attività;
- promuovere e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- sottoscrivere convenzioni con Enti, Associazioni ed Imprese private al fine di ottenere condizioni economiche migliorative per la prestazione di servizi o acquisto di prodotti e promuovere la costituzione di Gruppi di Acquisto Solidale;
- promuovere le iniziative di aiuto reciproco tra gli Associati, incluse le banche del tempo;

L) BENEFICENZA

- sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

L'Associazione potrà inoltre:

- esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale;
- compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- partecipare a società, cooperative e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare in via meramente marginale attività di natura commerciale, per autofinanziamento con osservanza delle normative amministrative e fiscali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Stante l'articolazione delle proprie Attività e dei propri Settori di intervento, l'Associazione potrà fare ricorso, seppur marginalmente e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in tema di Enti del Terzo Settore alla contrattualizzazione di rapporti di lavoro e collaborazione anche a progetto sia con Soci che non Soci che abbiano una spiccata attitudine e specifiche competenze e che si rendano pertanto disponibili oltre alla mera attività di volontariato per garantire in maniera costante il funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione.



Art. 5 – I Soci

Chiunque può aderire all'associazione purchè ne condivida i principi e le finalità accettandone il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci si distinguono in persone fisiche e soci collettivi, il numero minimo di Soci è stabilito in 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) APS.

I soci persone fisiche, sono coloro che si associano direttamente o tramite soci collettivi affiliati all'associazione;

Sono soci collettivi, le APS, gli ETS o le altre Associazioni senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore la 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS. I soci collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.

I Soci persone fisiche, potranno essere denominati 'Ordinari' o 'Sostenitori' in base all'ammontare della quota versata nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo Nazionale, l'eventuale diniego dovrà essere motivato entro 30 (trenta) giorni dalla decisione con comunicazione scritta. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci hanno diritto di ispezionare i Libri Obbligatori e gli atti dell'Associazione.

I soci devono versare nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I Soci possono svolgere la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità ed attitudini personali.

Essi hanno pertanto diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo Nazionale.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, entro 30 gg. dall'assemblea è comunque ammesso ricorso al giudice di Pace.

Art. 8 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Organismi Direttivi Territoriali;
- Organo di Controllo Interno;
- Il Revisore Legale dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito ad eccezione di quelle di Controllo ricoperte da Società o Professionisti esterni all'Associazione.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi tramite posta elettronica, sms o applicazioni di tipo Social ai recapiti indicati dai Soci, ovvero mediante affissione nella Sede Nazionale, nella Sede Secondaria e nelle eventuali Sedi Territoriali;

L'Assemblea dei Soci è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo Nazionale lo ritiene necessario.

L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la delibera su capitoli di spesa di straordinaria amministrazione e lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Possono partecipare in Assemblea ed hanno diritto di voto, tutti gli Associati regolarmente iscritti nel relativo Libro da almeno 3 (tre) mesi.

Il Socio persona fisica ha diritto ad un voto mentre i Soci collettivi avranno diritto a 3 voti ciascuno. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati persone fisiche mentre ciascun associato collettivo può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati collettivi.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea dei Soci

I Compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sull'esclusione degli associati;
- deliberazione sulle modificazioni statutarie;
- approvazione dell'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione sulle operazioni straordinarie (scioglimento, trasformazione, fusione, scissione) dell'associazione;
- deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Art 11 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

E' prevista la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art 12 - Consiglio direttivo Nazionale

Il consiglio direttivo Nazionale è composto da cinque a dieci membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

L'Assemblea può determinare di volta in volta il numero dei componenti.

I membri del Consiglio direttivo nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio direttivo nazionale provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatorie della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il consiglio direttivo nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo nazionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico, il bilancio consuntivo e preventivo.

Al consiglio direttivo nazionale compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di lavoratori dipendenti.

Il consiglio direttivo nazionale può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo nazionale nomina tra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo nazionale si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo nazionale dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza Il Consiglio direttivo nazionale potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo posta elettronica, messaggio telefonico, sms o tramite altre applicazioni 'Social' ai recapiti comunicati dai Consiglieri.

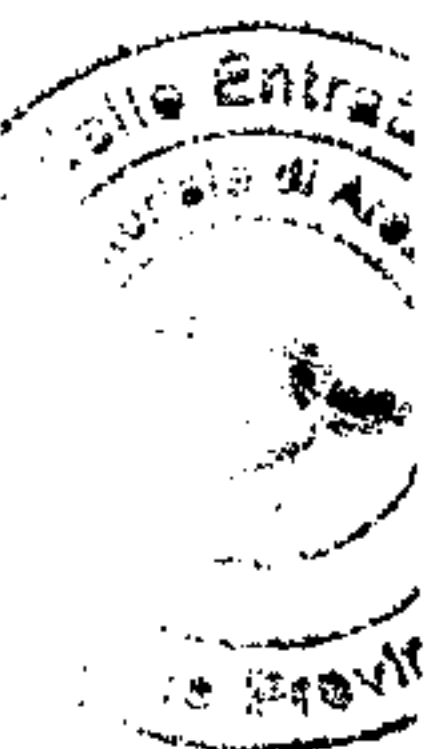
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo nazionale, qualora ne ravvisi la necessità, può procedere alla nomina di un Coordinatore dei Progetti, che potrà essere scelto anche al di fuori del Consiglio stesso e della compagine Sociale. I compiti del Coordinatore dei Progetti saranno quelli di coordinare l'attività



amministrativa ed operativa dell'Associazione, dei volontari ed in genere di tutti i collaboratori in attuazione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale e dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nazionale, al fine di ottimizzare i processi organizzativi, può attribuire incarichi di responsabilità e coordinamento legati a specifici ambiti dell'attività Sociale sia a soggetti interni che esterni all'Associazione dettagliandone i compiti e gli ambiti in appositi Regolamenti Interni.

Il Consiglio Direttivo nazionale determina i compensi ed il limite dei rimborsi spese per volontari, consulenti esterni e collaboratori dipendenti nel rispetto della vigente normativa.

Il Consiglio Direttivo nazionale determina l'ammontare annuo delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina i Responsabili delle Sezioni Distaccate eventualmente costituite e ne indirizza e coordina l'attività.

In caso di Costituzione di Sedi Secondarie autonome, il Consiglio Direttivo Nazionale ne coordinerà gerarchicamente l'attività nel rispetto delle autonomie patrimoniali ed amministrative ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto.

Art.13 - Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo Nazionale sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dura in carica per la stessa durata del Consiglio stesso.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo Nazionale nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente Nazionale ha i poteri della gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente Nazionale:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;

- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente Nazionale lo stesso è sostituito dal Vice Presidente Nazionale.

Art. 14 - Organismi Direttivi Territoriali

Formano gli Organismi Direttivi Territoriali i componenti Direttivi delle Sezioni Distaccate e delle Sedi Secondarie eventualmente costituite in Italia o all'Estero.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa Diretta da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

In considerazione inoltre della possibilità di costituzione di Sedi Secondarie che godranno di autonomia Patrimoniale ed Organizzativa, anche gli organi Sociali di queste Sedi, ai fini del presente Statuto, assumeranno la denominazione di Organismi Direttivi Territoriali ed in seno all'Associazione stessa pur mantenendo la loro autonomia di strutture ed organismi autonomi, saranno gerarchicamente dipendenti dal Consiglio Direttivo Nazionale impegnandosi pertanto a seguirne le deliberazioni ed indirizzi gestionali in base a quanto previsto anche dagli art. 17 e 18 del presente Statuto. I responsabili di tali organismi, si riuniranno, almeno una volta all'anno, congiuntamente ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale per confrontarsi sull'andamento e la gestione dell'Associazione ed in quella sede avranno diritto di voto, al pari dei Consiglieri Nazionali, sugli argomenti che verranno messi all'ordine del giorno delle medesime riunioni.

Art. 15 – L'Organo di controllo interno

Qualora se ne ravvisi la necessità ed in tutti i casi previsti dalla normativa, l'Associazione potrà dotarsi di un Organo di Controllo Interno nominato dall'Assemblea dei Soci che potrà essere anche di tipo 'monocratico'.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Infine, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee Guida previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Il Revisore Legale dei Conti

Qualora se ne ravvisi la necessità ed in tutti i casi previsti dalla normativa, l'Associazione potrà dotarsi del Revisore Legale dei Conti nominato dall'Assemblea dei Soci.

L'organo è composto da una Società di Revisione o da un professionista qualificato, svolge il controllo contabile e vigila sul rispetto dei principi contabili di corretta amministrazione nonché sull'osservanza delle Leggi in materia di Fiscalità e Contabilità ai sensi delle vigenti normative. Redige una relazione che accompagna il Bilancio Annuale dell'Associazione.

Art.17 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali campagne di raccolta fondi, eventi e sottoscrizioni a premi;
- i) Richiedere l'emissione ed il collocamento al pubblico dei 'Titoli di Solidarietà' ai sensi dell'art. 77 e 78 del Codice del Terzo Settore e relative integrazioni o modificazioni ;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributo dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.18 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. A seconda dei casi e dei limiti reddituali previsti dalla normativa potrà essere redatto sotto forma di Rendiconto Finanziario per Cassa o Bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. del Codice civile. Dovrà essere redatto anche il Rendiconto o il bilancio preventivo contenenti le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I Rendiconti ed bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo Nazionale e approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e potranno essere consultati da ogni associato.

Il rendiconto o bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Una copia del Bilancio o del Rendiconto dovrà essere annualmente inviata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con finalità informativa e di pubblicità ai terzi.



L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Nei casi previsti dalla Legge dovrà essere redatto anche il Bilancio Sociale in conformità alle linee guida previste dalla stessa normativa.

Art. 19 – Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- a) Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i Verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, tenuto a cura dello stesso Organo;
- e) I Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi Associativi, laddove nominati, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri Sociali mediante richiesta da inoltrare alla Presidenza Nazionale che provvederà a metterli a disposizione dei richiedenti, per la loro consultazione presso la Sede Nazionale, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 20 – I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari; ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, non si considera in ogni caso volontario, l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 – I Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% (cinquanta-per-cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque-per-cento) del numero degli associati.

Art. 22 - Le Sedi unitarie della rappresentanza associativa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, L'Associazione potrà organizzare i propri soci, volontari e le proprie attività ai seguenti livelli:

- Territoriale;
- Regionale/Interregionale;
- Nazionale

Art. 23 - Le funzioni dei livelli associativi

Le funzioni ed i compiti dei diversi livelli sono così articolati:

a) Livello territoriale: è la Sezione o la sede responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento dei soci e delle realtà organizzative di base. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio operativo locale.

b) Livello regionale/interregionale: è la Sezione o la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Può intervenire in termini di sussidiarietà e/o di motivata surroga dei poteri qualora le istanze territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale/interregionale.

c) Livello nazionale: è la sede responsabile della definizione dell'identità politica e culturale dell'Associazione e ne garantisce l'unità. E' la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'Associazione. Nella sua azione di governo complessivo interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile a livello Nazionale ed Estero laddove fossero costituite delle sedi.

Art. 24 - Regolamenti nazionale, regionale/interregionale, territoriali

I diversi livelli dell'Associazione saranno dotati di un apposito regolamento necessario a disciplinare e dare piena attuazione alle previsioni statutarie.

Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

in caso di estinzione o scioglimento dell'ente, sarà obbligatoria la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico, ad altri ETS aventi le medesime finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Art. 23 - Consorzi/coordinamenti

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento degli scopi statutari, può consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito.

Art. 23 – Norma Transitoria

Fino all'operatività del Registro unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Art. 25 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (DLgs n.117/2017), dalle Leggi vigenti in materia di Associazioni non riconosciute e dal codice civile. Il Foro competente per tutte le controversie sarà quello della Città ove l'Associazione ha stabilito la propria Sede Nazionale.

UFFICIO DEL REGISTRO UNICO
Ufficio Territoriale di ARIANZO

Registrato il 27 LUG 2022
N. 2102 Vol. — Serie 3
Euro 200,00

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2102
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 25/06/2022 REGISTRATO IL 27/07/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002102

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MRCLGU71B20F839Z MARCIANO LUIGI
 ID. TELEMATICO: TZD22L002102000YG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 92089980517

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



